

STATUTO

DEL “FONDO COMUNE DELLA DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA”

1. È eretto, mediante decreto del Vescovo di Albenga-Imperia, il “Fondo Comune della Diocesi di Albenga-Imperia” ¹ (d’ora in poi “fondo comune”), costituito in persona giuridica pubblica canonica a tenore del can. 116 § 2 C.J.C.
2. Gli scopi del fondo comune, a tenore del can. 1274 § 3 C.J.C., sono:
 - A) Sovvenire alle necessità della diocesi a cui non sia possibile, o previsto, provvedere in altro modo;
 - B) Soddisfare gli obblighi verso le persone, diverse dai Vescovi e dai Presbiteri, che servono la chiesa diocesana.
3. Nello spirito di solidarietà verso gli enti ecclesiastici più indigenti previsto al can. 1274 § 3 C.J.C. il fondo comune svolge anche, oltre ai compiti previsti all’art. 2, opera di intermediazione tra gli enti ecclesiastici presenti in diocesi, allo scopo di reperire somme di denaro in prestito dagli enti più dotati a favore di quelli che ne hanno bisogno, limitando in tal modo il ricorso alle forme onerose e rigide del credito bancario da parte degli enti ecclesiastici.
4. La rappresentanza legale del fondo comune compete al Vescovo diocesano; egli ha bisogno del consenso degli organi previsti al can. 1277 C.J.C. per compiere atti di amministrazione straordinaria, determinati secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana in materia di beni temporali della Chiesa,
5. **§ 1.** Il fondo comune è dotato di un Consiglio d’Amministrazione che resta in carica cinque anni ed opera nei modi previsti dal Codice di Diritto Canonico in materia di beni temporali della Chiesa.

Il Consiglio d’Amministrazione è formato dalle persone seguenti:

 - A) Due Presbiteri eletti; godono dell’elettorato attivo e passivo tutti i Presbiteri diocesani e quelli tra i religiosi che esercitano incarichi pastorali diocesani;
 - B) Due Presbiteri, nominati dal Vescovo diocesano, scelti tra i membri, l’uno del Consiglio Presbiterale e, l’altro del Collegio dei Consultori;
 - C) Un Diacono eletto; godono dell’elettorato attivo e passivo i Diaconi permanenti diocesani;
 - D) Due Laici, nominati dal Vescovo diocesano, scelti tra i membri dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici.
- § 2.** Il Vescovo, mediante decreto, costituisce il Consiglio d’Amministrazione del fondo comune e nomina, scegliendolo tra i suoi membri, il Presidente.
- § 3.** La sostituzione dei membri del Consiglio d’Amministrazione prima della sua scadenza naturale avverrà, per quelli al § 1 A-C, con il primo dei rispettivi non eletti e, per quelli al § 1 B-D, con nuova nomina vescovile.
- § 4.** Non possono essere membri del Consiglio d’Amministrazione del fondo comune il Direttore dell’Ufficio Amministrativo e l’Economo diocesano.

6. Gli adempimenti esecutivi del fondo comune sono affidati, sotto la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione, all'Ufficio Amministrativo diocesano, che curerà pure l'istruttoria previa alla valutazione, da parte del Consiglio d'Amministrazione stesso, delle richieste di contributo o di prestito. L'Economato diocesano collaborerà poi con il Consiglio d'Amministrazione per il reperimento dei fondi necessari.
7. Il fondo comune è costituito ed alimentato con le entrate seguenti:
- A) Un tributo ², che Parrocchie ed Enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione diocesana verseranno ogni anno entro il 1° luglio, nell'entità determinata all'art. 8;
 - B) Le somme di denaro, frutto della *"Raccolta pro Fondo Comune Diocesano"* che si attuerà una domenica ogni anno in tutte le chiese ed oratori della diocesi aperti, di fatto, ai fedeli, a tenore del can. 1266 C.J.C.;
 - C) Le libere contribuzioni donate al fondo comune da enti ecclesiastici e/o persone fisiche;
 - D) Gli eventuali interessi attivi netti maturati sulle somme giacenti nel fondo diocesano in attesa della loro destinazione.
8. § 1. Il tributo di cui all'art. 7 A, è calcolato secondo le modalità del prospetto qui allegato, sui dati del bilancio dell'Ente al 31 dicembre anteriore. Le spese effettuate nell'anno, per lavori e/o acquisti di straordinaria amministrazione che abbiano le prescritte autorizzazioni canoniche, sono portate in detrazione.
- § 2. Il tributo di cui all'art. 7 A, è applicato secondo il seguente criterio di proporzionalità:
- A) Gli Enti con un avanzo fino ad Euro 5.000 sono esentati dalla contribuzione annuale;
 - B) Gli Enti con un avanzo tra Euro 5.001 ed Euro 25.000 contribuiscono con il due virgola cinquanta pro cento (2,50%) annuo;
 - C) Gli Enti con un avanzo tra Euro 25.001 ed Euro 50.000 contribuiscono con il tre virgola cinquanta pro cento (3,50%) annuo;
 - D) Gli Enti con un avanzo tra Euro 50.001 ed Euro 75.000 contribuiscono con il quattro virgola cinquanta pro cento (4,50%) annuo;
 - E) Gli Enti con un avanzo tra Euro 75.001 ed Euro 100.000 contribuiscono con il cinque virgola cinquanta pro cento (5,50%) annuo;
 - F) Gli Enti con un avanzo oltre Euro 100.001 contribuiscono con il sei virgola cinquanta pro cento (6,50%) annuo.
- § 3. Per attuare un calcolo equo gli enti soggetti alla giurisdizione diocesana devono consegnare all'Ufficio Amministrativo della Curia i loro bilanci preventivo e consuntivo annuale insieme alla fotocopia degli estratti trimestrali d'ogni anno dei conti correnti bancari e/o postali e/o dei 'dossier' titoli e/o delle altre forme di investimento mobiliare intestati all'ente medesimo.
9. I versamenti di cui all'art. 7 A-B-C, eliminano la tassa semestrale denominata "contributo per la diocesi" e restano le altre contribuzioni canoniche vigenti.

10. Il Vescovo diocesano, sentito il parere del Consiglio Presbiterale e nei limiti fissati dal diritto, potrà periodicamente diminuire od aumentare le aliquote percentuali previste all'art. 8 § 2, o variare i relativi scaglioni di contribuzione.
11. I contributi ed i prestiti previsti agli articoli 2-3, saranno erogati dopo il rilascio del "nulla osta" del Vescovo diocesano, a seguito della valutazione favorevole del Consiglio d'Amministrazione del fondo comune; in tal modo il fondo comune si costituisce garante dell'iniziativa ecclesiale finanziata.
12. L'ente ecclesiastico che ha ricevuto una somma di denaro in prestito, s'impegna a restituire, con le modalità e nei tempi pattuiti, soltanto il capitale, aumentato unicamente della somma corrispondente al valore reale eventualmente perso a causa di processi d'inflazione monetaria, secondo i valori determinati dall'Istituto Nazionale Italiano di Statistica (ISTAT) ogni anno.
13. Solo per le operazioni di prestito a cui ha concesso il "nulla osta", nel caso di insolvenza parziale o totale della parte debitrice, il fondo comune, attingendo dal deposito di cui all'art. 7, assicurerà al creditore la restituzione del suo capitale e garantirà inoltre al medesimo creditore il valore reale delle somme prestate, integrandole come indicato all'art. 12.
14. Il Consiglio d'Amministrazione, affinché cresca la consapevolezza dell'utilità pastorale del fondo comune e la generosità dei fedeli, redigerà ogni anno un rendiconto delle entrate di cui all'art. 7, che invierà, insieme alla relazione sulle attività svolte ed in essere, al Consiglio Presbiterale, il quale esprimerà il suo parere sugli indirizzi di gestione del fondo comune. Il Vescovo, provvederà poi a comunicare alla comunità diocesana, in particolare alle Parrocchie, il rendiconto delle entrate e la relazione sull'attività del fondo comune.
15. Ogni materia che non è espressamente regolata dalle presenti norme, sarà decisa dal Vescovo diocesano tenendo presenti le disposizioni canoniche circa i beni temporali della Chiesa e, per quanto possibile e conveniente, le prescrizioni similari dell'ordinamento italiano.

¹ Cfr. Sinodo Diocesano XVII, Costituzioni nn. 1-2-3-4-5-6-7.

² Cfr. can. 1263 C.J.C.